



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI ALLEGATI ALLE DELIBERE N. 21326 E N. 21327 DEL 9 APRILE 2020, ADOTTATE AI SENSI DELL'ART. 120, RISPETTIVAMENTE COMMI 2-BIS E 4-BIS, DEL D. LGS. N. 58 DEL 1998, COME SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITI CON LE DELIBERE N. 21352 DEL 6 MAGGIO 2020 E N. 21404 DEL 17 GIUGNO 2020, NONCHÉ CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 34 DEL 16 LUGLIO 2020 E 37 DEL 7 AGOSTO 2020**

### IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE *CORPORATE GOVERNANCE*

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni e integrazioni (“TUF”);

VISTI in particolare gli articoli 120 e ss. del TUF;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”);

VISTI in particolare gli artt. 117 e ss. del Regolamento Emittenti;

VISTA la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, del Tuf ha determinato – per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima delibera (11 aprile 2020), e salvo revoca anticipata – soglie inferiori “*a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso*” – intendendo tali società come quelle non soggette a controllo di diritto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf –, ed in particolare, *i*) l'ulteriore soglia dell'1% al superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 2, del Tuf per le società di cui alla Sezione A del relativo allegato elenco (società non qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del Tuf) e *ii*) l'ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del Tuf, di cui alla Sezione B del relativo allegato elenco;

VISTA altresì la delibera n. 21327 del 9 aprile 2020 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf ha previsto – sempre per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima delibera (11 aprile 2020), e salvo revoca anticipata – l'ulteriore soglia del 5% al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf (“dichiarazioni delle intenzioni”) per le suddette società ad azionariato particolarmente diffuso, di cui al relativo allegato elenco;

VISTE le delibere n. 21352 del 6 maggio 2020 e n. 21404 del 17 giugno 2020 con le quali la Consob ha proceduto all'aggiornamento degli elenchi – allegati alle delibere n. 21326 e 21327 – delle società soggette alle previsioni di cui alle medesime delibere;

VISTA la delibera n. 21434 dell'8 luglio 2020 con cui la Commissione ha prorogato le previsioni di cui alle suddette delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, per un periodo di tre mesi, dal 12 luglio 2020 sino al 12 ottobre 2020, salvo revoca anticipata;

VISTE altresì le determinazioni dirigenziali nn. 34 del 16 luglio 2020 e 37 del 7 agosto 2020, con le quali la Consob ha proceduto all'ulteriore aggiornamento degli elenchi – allegati alle delibere n. 21326 e 21327 – delle società soggette alle previsioni di cui alle medesime delibere;

VISTA la comunicazione trasmessa in data 17 settembre 2020 (prot. n. 0924002/20), ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuf (la “Comunicazione Biancamano”), con la quale il sig. Giovanni Battista Pizzimbone ha comunicato di detenere indirettamente – tramite la società Biancamano Holding S.A. – complessive n. 16.600.000 azioni – intestate alla Cordusio Fiduciaria S.p.A. – della società quotata Biancamano S.p.A. (“Biancamano”), rappresentative del 48,824% del relativo capitale sociale, in luogo della precedente partecipazione del 50,294%;

CONSIDERATO, pertanto, che, a seguito della Comunicazione Biancamano, come reso noto sul sito internet della Consob in data 21 settembre 2020, Biancamano non è più soggetta a controllo di diritto, sicché è annoverabile tra le società ad azionariato particolarmente diffuso, cui si applicano le previsioni di cui alle citate delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, come successivamente prorogate;

RITENUTO, pertanto, che, alla luce della Comunicazione Biancamano, risulta necessario provvedere all'aggiornamento degli elenchi allegati alle delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, come successivamente sostituiti dalle delibere n. 21352 del 6 maggio 2020 e n. 21404 del 17 giugno 2020, nonché dalle determinazioni dirigenziali nn. 34 del 16 luglio 2020 e 37 del 7 agosto 2020, segnatamente ridefinendo l'ambito di applicazione delineato dalle medesime, ai sensi dell'art. 120, commi 2-*bis* e 4-*bis*, del Tuf, inserendo Biancamano S.p.A. (i) nella Sezione B dell'elenco n. 1 allegato alla determinazione dirigenziale n. 37 del 7 agosto 2020, inerente alle società qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del Tuf, cui si applica, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, del Tuf, l'ulteriore soglia del 3% per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nonché (ii) nell'elenco n. 2 allegato alla determinazione dirigenziale n. 37 del 7 agosto 2020, inerente alle società cui si applica, ai sensi dell'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf, l'ulteriore soglia del 5% al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione delle “dichiarazioni di intenzioni”;

RISCONTRATO che sussistono le condizioni indicate nei paragrafi 1.1.1. e 1.1.2. dell'Allegato n. 1 alle delibere della Commissione n. 21358 del 13 maggio 2020 e n. 21435 dell'8 luglio 2020, con le quali è stato aggiornato l'elenco delle attività attribuite ai Responsabili di Divisione *ex art. 20* del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dalla Consob, tra l'altro, attribuendo al Responsabile della Divisione *Corporate Governance* le competenze allo svolgimento dell'attività di aggiornamento degli elenchi – nonché il potere, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Tuf, di richiedere informazioni circa la partecipazione al relativo capitale votante – delle società per le quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione;

## DETERMINA

1. L'elenco, Sezioni A e B, allegato alla delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, come da ultimo sostituito dalla determinazione dirigenziale n. 37 del 7 agosto 2020, inerente agli emittenti quotati, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ad azionariato particolarmente diffuso, per i quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione, adottata, ai sensi dell'art. 120, commi 2-*bis*, del Tuf, con la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 – come successivamente prorogata –, è sostituito dall'elenco n. 1, Sezioni A e B, allegato alla presente determinazione.

2. L'elenco allegato alla delibera n. 21327 del 9 aprile 2020, come da ultimo sostituito dalla determinazione dirigenziale n. 37 del 7 agosto 2020, inerente agli emittenti quotati, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ad azionariato particolarmente diffuso, per i quali si applica la riduzione della soglia percentuale iniziale di comunicazione delle dichiarazioni delle intenzioni, adottata, ai sensi dell'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf, con la delibera n. 21327 del 9 aprile 2020 – come successivamente prorogata –, è sostituito dall'elenco n. 2 allegato alla presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Tuf, chiunque, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, detenga una partecipazione al capitale votante di Biancamano S.p.A. superiore alla soglia del 3% ed inferiore o pari alla soglia del 5% di cui all'art. 120, comma 2, del Tuf, è tenuto a darne comunicazione con le modalità ed i termini previsti dal medesimo art. 120, comma 2, del Tuf, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta data.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito *internet* della Consob.

Il Responsabile della Divisione  
*Corporate Governance*

Firmato digitalmente da  
Silvia Ulissi

## Elenco n. 1

### A) Emittenti quotati non PMI ad azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1.	A2A SPA
2.	ANIMA HOLDING SPA
3.	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
4.	ASTM SPA
5.	ATLANTIA SPA
6.	AZIMUT HOLDING SPA
7.	BANCA MEDIOLANUM SPA
8.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
9.	BANCO BPM SPA
10.	BPER BANCA SPA
11.	CERVED GROUP SPA
12.	ENEL SPA
13.	ENI SPA
14.	FINECOBANK BANCA FINECO SPA
15.	HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)
16.	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA -INWIT
17.	INTERPUMP GROUP SPA
18.	INTESA SANPAOLO SPA
19.	IREN SPA
20.	ITALGAS SPA
21.	ITALMOBILIARE SPA
22.	LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI
23.	MEDIASET SPA
24.	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA
25.	MONCLER SPA
26.	NEXI S.P.A.
27.	OVS SPA
28.	PIRELLI & C. SPA
29.	PRYSMIAN SPA
30.	SAIPEM SPA
31.	SANLORENZO SPA
32.	SARAS SPA RAFFINERIE SARDE
33.	SNAM SPA
34.	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
35.	TELECOM ITALIA SPA
36.	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
37.	UNICREDIT SPA
38.	UNIPOL GRUPPO SPA
39.	WEBUILD SPA

**B) Emittenti quotati PMI ad azionariato diffuso (non controllati di diritto)**

1.	ACSM-AGAM SPA
2.	AEDES SIIQ SPA
3.	AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA
4.	ALKEMY SPA
5.	AVIO SPA
6.	BANCA FARMAFACTORING SPA
7.	BANCA FINNAT EURAMERICA
8.	BANCA SISTEMA SPA
9.	BASIC NET SPA
10.	BASTOGI SPA
11.	BE SHAPING THE FUTURE SPA
12.	BF SPA
13.	BIALETTI INDUSTRIE SPA
14.	BIANCAMANO SPA
15.	BIOERA SPA
16.	BORGOSIESIA SPA
17.	CAREL INDUSTRIES SPA
18.	CELLULARLINE SPA
19.	CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA
20.	CIR SPA
21.	COIMA RES SPA SIIQ
22.	COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA
23.	CREDITO VALTELLINESE SPA
24.	CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA
25.	DIGITAL BROS SPA
26.	DOVALUE SPA
27.	EL.EN. SPA
28.	ENERVIT SPA
29.	EPRICE SPA
30.	EQUITA GROUP SPA
31.	ESPRINET SPA
32.	EUKEDOS SPA
33.	EUROTECH SPA
34.	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA
35.	GRUPPO MUTUIONLINE SPA
36.	GUALA CLOSURES SPA
37.	IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA
38.	ILLIMITY BANK SPA
39.	ITWAY SPA
40.	LA DORIA SPA
41.	LVENTURE GROUP SPA
42.	MONDO TV SPA

43.	MONRIF SPA
44.	OLIDATA SPA
45.	OPENJOBMETIS SPA
46.	ORSERO SPA
47.	PRIMA INDUSTRIE SPA
48.	RATTI SPA
49.	RCS MEDIAGROUP SPA
50.	RESTART SPA
51.	RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA
52.	RISANAMENTO SPA
53.	ROSSS SPA
54.	SABAF SPA
55.	SAES GETTERS SPA
56.	SAFILO GROUP SPA
57.	SICIT GROUP SPA
58.	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA
59.	TECHEDGE SPA
60.	TESMEC SPA
61.	TISCALI SPA
62.	TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA
63.	TXT E-SOLUTIONS SPA
64.	UNIEURO SPA

## Elenco n. 2

### Emittenti quotati azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1.	A2A SPA
2.	ACSM-AGAM SPA
3.	AEDES SIIQ SPA
4.	AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA
5.	ALKEMY SPA
6.	ANIMA HOLDING SPA
7.	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
8.	ASTM SPA
9.	ATLANTIA SPA
10.	AVIO SPA
11.	AZIMUT HOLDING SPA
12.	BANCA FARMAFACTORING SPA
13.	BANCA FINNAT EURAMERICA
14.	BANCA MEDIOLANUM SPA
15.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
16.	BANCA SISTEMA SPA
17.	BANCO BPM SPA
18.	BASIC NET SPA
19.	BASTOGI SPA
20.	BE SHAPING THE FUTURE SPA
21.	BF SPA
22.	BIALETTI INDUSTRIE SPA
23.	BIANCAMANO SPA
24.	BIOERA SPA
25.	BORGOSIESIA SPA
26.	BPER BANCA SPA
27.	CAREL INDUSTRIES SPA
28.	CELLULARLINE SPA
29.	CERVED GROUP SPA
30.	CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA
31.	CIR SPA
32.	COIMA RES SPA SIIQ
33.	COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA
34.	CREDITO VALTELLINESE SPA
35.	CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA
36.	DIGITAL BROS SPA
37.	DOVALUE SPA
38.	EL.EN. SPA
39.	ENEL SPA
40.	ENERVIT SPA
41.	ENI SPA

42.	EPRICE SPA
43.	EQUITA GROUP SPA
44.	ESPRINET SPA
45.	EUKEDOS SPA
46.	EUROTECH SPA
47.	FINECOBANK BANCA FINECO SPA
48.	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA
49.	GRUPPO MUTUIONLINE SPA
50.	GUALA CLOSURES SPA
51.	HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)
52.	IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA
53.	ILLIMITY BANK SPA
54.	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA -INWIT
55.	INTERPUMP GROUP SPA
56.	INTESA SANPAOLO SPA
57.	IREN SPA
58.	ITALGAS SPA
59.	ITALMOBILIARE SPA
60.	ITWAY SPA
61.	LA DORIA SPA
62.	LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI
63.	LVENTURE GROUP SPA
64.	MEDIASET SPA
65.	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA
66.	MONCLER SPA
67.	MONDO TV SPA
68.	MONRIF SPA
69.	NEXI S.P.A.
70.	OLIDATA SPA
71.	OPENJOBMETIS SPA
72.	ORSERO SPA
73.	OVS SPA
74.	PIRELLI & C. SPA
75.	PRIMA INDUSTRIE SPA
76.	PRYSMIAN SPA
77.	RATTI SPA
78.	RCS MEDIAGROUP SPA
79.	RESTART SPA
80.	RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA
81.	RISANAMENTO SPA
82.	ROSSS SPA
83.	SABAF SPA
84.	SAES GETTERS SPA
85.	SAFILO GROUP SPA
86.	SAIPEM SPA
87.	SANLORENZO SPA



88.	SARAS SPA RAFFINERIE SARDE
89.	SICIT GROUP SPA
90.	SNAM SPA
91.	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
92.	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA
93.	TECHEDGE SPA
94.	TELECOM ITALIA SPA
95.	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
96.	TESMEC SPA
97.	TISCALI SPA
98.	TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA
99.	TXT E-SOLUTIONS SPA
100.	UNICREDIT SPA
101.	UNIEURO SPA
102.	UNIPOL GRUPPO SPA
103.	WEBUILD SPA